



TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio procedure concorsuali

R.G. P.U. n. 163/2023

Il Giudice designato,
visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da ACCADIA ETTORE in data 17/10/2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da ACCADIA ETTORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rina Graziaplena (c.f. GRZMRN75P54H769W) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Martinsicuro (TE), alla Via Iacobello Del Fiore n. 10, in forza di procura in atti;

-ricorrente-

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII.

Con decreto del 04/01/2024 è stata disposta la pubblicità di cui all'art. 70, co. 1 CCII.

Con il medesimo decreto, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, ai fini della conservazione della integrità del patrimonio del debitore, è stata disposta la sospensione, fino alla conclusione del presente procedimento, delle trattenute del quinto della pensione dello stesso debitore da parte di PITAGORA S.P.A. e delle trattenute da parte del terzo pignorato INPS in favore di IFIS NPL NIVESTING S.P.A. in esecuzione della ordinanza di assegnazione definitiva della procedura di pignoramento mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 328/2021 incardinata dinanzi al Tribunale di Teramo.

È stato altresì disposto con il predetto decreto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del presente procedimento.

Deve essere confermato anche nella presente sede il giudizio di sussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, della trattenuta del quinto della pensione del ricorrente in forza del prestito personale concessogli da PITAGORA S.P.A., creditore privilegiato, pari ad euro 354,00 circa mensili, atteso che ai sensi dell'art. 67, co. 3 CCII la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto.

Va altresì confermato il giudizio di sussistenza dei presupposti legittimanti, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCII, la sospensione dei pagamenti, da parte del terzo pignorato INPS nella procedura r.g. es. mob. n. 328/2021, per euro 226,12 mensili, in esecuzione della ordinanza di assegnazione pronunciata a definizione del procedimento esecutivo predetto.

A tale conclusione si giunge, infatti, – venendo in rilievo un credito chirografario, nella specie in titolarità di IFIS NPL INVESTING S.P.A. ed atteso che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziale, dei crediti in qualsiasi forma – alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 10/03/2022 relativa all'art. 8, co. 1 *bis* n. 3/2012, riferibile anche all'art. 67, co. 3 CCII in ragione della identità del contenuto di tali norme.

In tale pronuncia, infatti, la Corte ha affermato che “(...) la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale” e che “l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento. L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso



terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita - dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile - ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva.”.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili atteso che:

- sussiste la competenza territoriale ai sensi degli artt.2, co. 1, lett. c), 27 e 28 CCII del Tribunale adito in quanto il ricorrente risiede a Martinsicuro (TE), e, pertanto, all'interno del circondario del medesimo Tribunale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, dato che consente di fondatamente ritenere che egli abbia il centro dei propri interessi principali all'interno del predetto circondario;
- sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che lo stesso espone passività per complessivi euro € 94.783,17 a fronte della titolarità del diritto di proprietà di un immobile sottoposto a procedura esecutiva immobiliare ed in essa stimato in euro € 47.880,00, della titolarità di una pensione mensile quale impiegato della Polizia di Stato, pari ad euro 1.900,00 circa netti, somma gravata dalle trattenute per cessione del quinto della pensione in favore di PITAGORA S.P.A. e dalle trattenute da parte del terzo pignorato INPS in favore di IFIS NPL NIVESTING S.P.A. in esecuzione della ordinanza di assegnazione definitiva della procedura di pignoramento mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 328/2021 incardinata dinanzi al Tribunale di Teramo nonché dalla rata di un contratto di mutuo fondiario pari ad € 475,00 mensili ed atteso altresì che gravano a carico del ricorrente, unico componente del proprio nucleo familiare, spese mensili necessarie al proprio sostentamento pari ad euro 600,00 circa;
- sussiste la qualifica di consumatore in capo al ricorrente, nella accezione di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) CCII, dal momento che lo stesso non ha mai svolto attività di impresa;
- il ricorrente non è stato, inoltre, esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, secondo quanto attestato dall'OCC;
- non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi desumibili dalla documentazione allegata al ricorso e di quanto relazionato dall'OCC, che al momento della assunzione delle obbligazioni inadempite, il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore, potendo contare sulla pensione della anziana madre, deceduta nel 2012.

La proposta prevede l'erogazione, a beneficio del ceto creditorio, dalla complessiva somma di euro 40.867,47 da trarsi dalla pensione mensile del ricorrente mediante il pagamento di settantadue rate mensili, di euro 766,00, quanto alle prime dodici rate, e, di euro 530,00, quanto alle successive sessanta rate.

E' prospettato, in particolare, il pagamento del 100% dei crediti prededucibili, il 100% dei crediti privilegiati ipotecari, il 30% dei crediti privilegiati e il 10% dei crediti chirografari.

Risulta rispettato il disposto di cui all'art. 67, co. 4 CCII.

Ed invero, l'OCC ha attestato che la somma distribuibile in seno alla procedura esecutiva pendente a carico del ricorrente sarebbe sufficiente a *“soddisfare per intero l'unico creditore ipotecario e andrebbe a soddisfare in minima parte gli altri creditori privilegiati mentre non consentirebbe di soddisfare i creditori chirografari”* considerato che il prezzo base d'asta dell'immobile ivi posto in vendita è stato stimato in euro 47.880,00, che il presumibile valore di realizzo al primo esperimento di vendita può essere stimato come pari all'offerta minima di euro 35.910,00 e che da tale somma devono essere detratte le spese di procedura, stimabili in circa in euro 10.000,00.

Per contro, il piano di ristrutturazione proposto consentirebbe di soddisfare integralmente il creditore ipotecario e, seppure in minima parte, i creditori privilegiati e chirografari.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 70, co. 1 CCII.



Nel termine di cui all'art. 70, co. 3 CCII il solo creditore ipotecario DONATELLO SPV S.R.L. ha contestato la mancata specificazione nel piano delle *“modalità e delle tempistiche di pagamento”* del proprio credito e la conseguente *“impossibilità di valutare la convenienza”* del piano stesso.

Ha, in particolare, rappresentato che non si può ritenere *“sufficientemente specifica la previsione secondo cui “le successive 60 rate di importo unitario costante pari ad € 530,00 al mese” saranno corrisposte “in modo da soddisfare i creditori privilegiati falcidiati e chirografari” e che, pertanto, “non è possibile comprendere con precisione se i predetti creditori verranno soddisfatti contestualmente in misura proporzionale (ipotesi irricevibile) ovvero secondo l'ordine di graduazione come per legge.”*.

Nella relazione depositata in data 08/02/2024 l'OCC ha precisato che *“i creditori ipotecari, privilegiati e chirografari verranno soddisfatti con pagamenti semestrali, da effettuarsi dopo l'eventuale dichiarazione di omologa del Giudice Delegato e dopo aver soddisfatto integralmente i creditori prededucibili, in misura proporzionale secondo l'ordine di graduazione come per legge, così come indicato nel piano, nel rispetto della par condicio creditorum”* ed ha in dettaglio riportato il cronoprogramma dei pagamenti.

Essendo prospettati pagamenti mediante riparti parziali semestrali nel rispetto della *par condicio creditorum* e secondo l'ordine di graduazione dei crediti *ex lege* sancito, il piano di ristrutturazione proposto non può essere censurato sotto il profilo della fattibilità giuridica.

Si aggiunga che, non avendo il suddetto creditore ipotecario specificamente contestato la convenienza del piano ed essendo previsto in esso, in ogni caso, il pagamento integrale del credito in sua titolarità nella misura dallo stesso precisata, non sussistono i presupposti per disporsi la integrazione del piano sollecitata dallo stesso creditore risultando esaustive le precisazioni rese dall'OCC in merito al cronoprogramma dei pagamenti nella relazione sopra citata.

Tanto premesso, oltre a risultare ammissibile, il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal ricorrente risulta anche fattibile.

Ed invero, dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo appostato nel piano risulta costituito dalla parte della pensione mensile percepita dal ricorrente eccedente la somma mensile, stimata in euro 600,00, necessaria a fare fronte alle spese quotidiane per il suo sostentamento.

Rimane assorbita ogni altra questione.

Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi, anche ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCII, che nulla osti alla omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa ed assorbita:

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da ACCADIA ETTORE (c.f. CCDTTR55S30F912A), residente in Martinsicuro (TE), alla via Amalfi, n. 10;
2. dichiara definita la procedura.

Così deciso in Teramo, il 03/12/2024.

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

